Numero registro generale 538/2019
Numero sezionale 753/2022
Numero di raccolta generale 12911/2022
Data pubblicazione 22/04/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto
Responsabilità civile - Proprietà di animali - Danni causati da animali - Art. 2052 cod. civ. - Responsabilità del soggetto utilizzatore – Presupposti - Fattispecie

Composta da

Angelo Spirito	- Presidente -	Oggetto
Enrico Scoditti	- Consigliere -	R.G.N. 538/2019
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	
Marco Rossetti	- Consigliere -	Cron.
Paolo Porreca	- Consigliere -	CC – 13/04/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 538/2019 R.G. proposto da

(omissis) titolare dell'« (omissis) », rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) ;

– ricorrente –

contro

(omissis) , rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) ;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 2379/2018 depositata il 14 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Consigliere Emilio Iannello.

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, (omissis), titolare dell'Agriturismo « (omissis) », chiedendone la condanna, *ex* art. 2052 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente occorsole il giorno delle sue nozze, nel maggio del (omissis) all'interno dell'area di pertinenza dell'agriturismo, durante il festeggiamento dell'evento, allorquando, posta in sella ad un cavallo per la realizzazione del filmato di nozze commissionato all'agriturismo, veniva sbalzata dall'animale che si imbizzarriva facendola cadere per terra.

In parziale accoglimento della domanda, il tribunale, ritenuto il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%, condannò il convenuto al pagamento, in favore della stessa, della somma di € 41.914,95, oltre interessi e spese. Ritenne infatti che, pur essendo di incerta individuazione il proprietario dell'animale, questo era comunque nella disponibilità e, quindi, in uso all'agriturismo, per la realizzazione di un interesse proprio.

2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Milano che ha rigettato le doglianze in punto di configurabilità, nel caso concreto, dei presupposti della responsabilità *ex* art. 2052 cod. civ. e comunque del caso fortuito, sulla base delle considerazioni qui di seguito sintetizzate:

— come correttamente ritenuto dal primo giudice il cavallo al momento del sinistro era in uso dell'agriturismo per un suo interesse (realizzare video e foto degli ospiti); era emerso, infatti, dalla prova per testi che, il cavallo era all'interno dell'area dell'agriturismo ed era stato messo a disposizione dalla struttura per le foto ed il filmato ricordo, che, per contratto, erano da realizzarsi a cura dell'agriturismo;

— la ragazza (tale (omissis)) cui i testi avevano fatto riferimento come colei che, tenendo dalle redini il cavallo, lo metteva

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

a disposizione degli ospiti dicendosi esperta e di agire per conto dell'agriturismo, sentita a sua volta come teste, aveva bensì negato ogni forma di collaborazione lavorativa con l'agriturismo, ma la circostanza era di «dubbia genuinità», apparendo «non credibile» che fosse stata lei a volere, senza alcun compenso, mettersi a disposizione con il cavallo per le riprese e le foto del matrimonio, come da lei stessa confermato;

— non era configurabile l'esimente del caso fortuito, atteso che avendo l'agriturismo messo a disposizione il cavallo per le foto, il suo titolare avrebbe poi dovuto controllare che l'animale non fosse montato da persone non autorizzate ed inesperte; era al contrario emerso che la ragazza che conduceva il cavallo, invece di evitare che la sposa vi salisse, si prestava ad aiutarla, reggendo l'animale e procurando anche una sedia; la sposa aveva tergiversato per circa quindici minuti prima di salire, lasso di tempo utile a dissuadere dall'intento sia la sposa che i presenti; era anche emerso che era stata (omissis), collaboratrice dell'agriturismo e figlia del suo titolare, a chiedere ripetutamente alla sposa di salire sul cavallo; la stessa aveva comunque ammesso di aver visto la sposa salire a cavallo aiutata da alcuni invitati, ma nulla aveva fatto per impedirlo.

3. Per la cassazione di tale sentenza (omissis) propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste (omissis), depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis.1* cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hanno depositato memorie *ex* art. 380-*bis.1* cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2052 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., «in

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

merito alla qualifica di proprietario e/o utilizzatore dell'animale in capo all'agriturismo».

Contesta, in sintesi, che le prove raccolte potessero giustificare l'attribuzione al titolare dell'agriturismo della qualità di utilizzatore del cavallo.

Lamenta che il diverso convincimento espresso in sentenza è il risultato di una «errata valutazione delle prove, frutto di un "travisamento di prova decisiva" (riguardante, nello specifico, il ruolo e la funzione della signora (omissis))» e di una «errata interpretazione, rapportata al caso di specie, del concetto di "utente" richiamato dall'art. 2052 c.c.».

Sostiene che «nei fatti tale rapporto era assolutamente inesistente potendo semmai (ed esclusivamente) ravvisarsi in capo alla signora (omissis) ».

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115-116 cod. proc. civ. per mancato rilievo di potenziale falsa testimonianza; omessa motivazione sul punto; errata interpretazione della prova testimoniale e dunque violazione dell'art. 2729 cod. civ..

La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui (pag. 15, prime righe) ha rigettato il motivo di gravame con il quale si era dedotta la potenziale falsità delle deposizioni dei testi (omissis) e (omissis) per avere essi riferito le medesime circostanze nel medesimo modo, utilizzando le stesse parole ed espressioni.

Rileva il ricorrente che la motivazione al riguardo espressa in sentenza (secondo cui la dedotta falsità delle deposizioni non può ricavarsi «dalla sola circostanza dalla identità delle risposte dei testi, sulle singole domande capitolate nella memoria istruttoria») ha carattere «tautologico» ed ha fatto sì che la decisione sia stata emessa in base a «fatti presuntivamente dedotti da testimonianze mancanti di fondamento».

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2052 e 1227 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ., «circa la sussistenza di una esimente totale della responsabilità dell'agriturismo (caso fortuito)».

Ribadito che non poteva attribuirsi ad esso ricorrente la qualità di utilizzatore dell'animale, rileva che, in base alle emergenze istruttorie, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l'unica persona che avrebbe potuto evitare che la sposa salisse sul cavallo era la sposa stessa, con la conseguenza che «tale omissione comportamentale» avrebbe dovuto ritenersi «comportamento non prevedibile della vittima», idoneo a integrare caso fortuito.

4. Il primo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per intima connessione e anche per analogia di impostazione censoria, sono inammissibili.

4.1. Con riferimento ad entrambi va anzitutto rilevata la manifesta violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

Il ricorrente si limita invero a richiamare atti (verbali di prova testimoniale) e documenti su cui poggia le proprie argomentazioni critiche senza per molti di essi debitamente riprodurne (né direttamente né indirettamente, in questo secondo caso precisando la parte di atto corrispondente all'indiretta riproduzione) il contenuto nel ricorso — fatta eccezione per le deposizioni dei testi (omissis) e (omissis) — e senza comunque puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n.

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701; Sez. U. 23/09/2019, n. 23553).

4.2. Indipendentemente da tale preliminare e pur assorbente rilievo, le censure sono comunque inammissibili per la loro evidente natura fattuale.

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art.

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.: vizio non dedotto e che comunque non sarebbe stato nella specie nemmeno deducibile per la preclusione dettata dall'art. 348-*ter*, ult. comma, cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) per il caso, nella specie ricorrente, di c.d. «doppia conforme».

Ed invero, sia il fondamento di responsabilità *ex* art. 2052 cod. civ., sia l'esclusione dell'esimente del caso fortuito, sono in ricorso contestati non già in relazione alla astratta interpretazione delle norme o ad un vizio di sussunzione, ma della mera assertiva contrapposizione di una diversa ricognizione della fattispecie concreta, evidente sotto entrambi i profili e, in particolare, con riferimento al caso fortuito, nella contrapposizione alla chiara e motivata valutazione (prettamente di merito) di prevedibilità ed evitabilità della pur imprudente condotta della danneggiata, di quella assertiva del ricorrente della sua non prevedibilità ed evitabilità.

4.3. Palesemente eccentrico è poi il richiamo, nella rubrica di entrambi i motivi, all'art. 116 cod. proc. civ., non risultando in nessuno di essi tale vizio dedotto nei termini in cui esso è detto deducibile secondo costante indirizzo di questa Corte.

Va al riguardo invero rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020; Id. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

4.4. Tanto meno può trovare ingresso la censura di *travisamento di prova* nei termini in cui viene dedotta e illustrata nel primo motivo.

Tale ipotesi patologica è, in astratto, bensì presente nella giurisprudenza di questa Corte, che la identifica tuttavia nell'errore di «*percezione*» della «*informazione probatoria*» (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: *demonstratum*; denunciabile quale *error in procedendo*, per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.: v., *ex aliis*, Cass. 12/04/2017, n. 9356), tenendo ben fermo che «*travisamento delle prove*» è nozione distinta da quella di «*valutazione delle prove*».

Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull'art. 606 lett. *e)* cod. proc. pen., la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell'errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio.

È errore sul significante, che si traduce nell'utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova. Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione. Quest'ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative.

Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (*error in procedendo* per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.) solo la postulazione in sentenza di

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice (v. Cass. 25/05/1995, n. 10749; cui *adde* Cass. n. 9356 del 2017, cit.; 21/01/2020, n. 1163; 16/12/2020, n. 28865; 07/01/2021, n. 49; v. anche Cass. 05/11/2018, n. 28174).

Il criterio da utilizzare per l'individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile *ex actis* o, come è stato detto, del travisamento di un «*dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi*» ed inoltre «*decisivo*»: v. Cass. n. 10749 del 1995, cit.), distinguendosi da questo solo perché inerente, come nella specie, ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio (v. in tal senso Cass. n. 9356 del 2017).

Orbene, nella specie — a prescindere dalla dubbia persuasività di tale orientamento (al quale si può obiettare che quel che si indica come criterio distintivo dalla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ossia il riguardare l'errore percettivo un fatto controverso e dibattuto in giudizio, dovrebbe in realtà proprio rappresentare la ragione della sua esclusione tra i vizi suscettibili di rimedio impugnatorio: ma v., per più ampie argomentazioni in tal senso, Cass. n. 24395 del 03/11/2020) — appare comunque evidente che le critiche si muovono sul piano completamente diverso della valutazione (e non della percezione) del contenuto delle menzionate *prove*, orali e documentali.

5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

5.1. È appena il caso di ribadire che la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta,

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito le cui conclusioni al riguardo sono sindacabili, *ex* art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: vizio nella specie nemmeno dedotto e, comunque, come già detto, non deducibile per il limite della c.d. «doppia conforme».

In particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste — che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso — forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (v. *ex multis* Cass. n. 7623 del 18/04/2016).

Se è vero che la discrezionalità non significa arbitrarietà e che dunque è necessario che risulti dalla motivazione, sia pure per implicito, una attenta ponderazione dell’attendibilità dei testi, è da escludere tuttavia che indice di una tale arbitrarietà possa emergere, nella specie, dalla motivazione addotta con riferimento al motivo d’appello che poneva questione in punto di attendibilità dei testi.

Lungi dal potersi considerare tautologica tale motivazione implica piuttosto una chiara valutazione di subvalenza della segnalata identità testuale delle risposte date dai testi (peraltro altrimenti spiegabile con riferimento al modo di formulazione delle domande e di verbalizzazione) rispetto agli altri elementi, sopra indicati, cui riferire il vaglio di attendibilità.

5.2. Meno ancora può rivelarsi pertinente al riguardo il richiamo in rubrica agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..

Rinviando a quanto sopra detto riguardo alla seconda di dette

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

disposizioni, quanto alla prima va rammentato che, per dedurne la violazione, «è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"» (Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016, cit.; Cass. n. 11892 del 2016, cit.; n. 21238 del 2016, cit.).

6. Per le considerazioni che precedono — le quali danno risposta anche alle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria, sostanzialmente ripetitive di quelle già esposte e mirate essenzialmente a replicare al controricorso — il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio.

7. Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma terzo, cod. proc. civ..

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1,

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d

comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2022.

Il Presidente
(Angelo Spirito)

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: SPIRITO ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d